



Città di
CAIRO
Montenotte

Nuovo Regolamento Comunale
per la disciplina delle attività di
ACCONCIATORE, ESTETISTA e DEI TRATTAMENTI DI TATUAGGIO E
PIERCING

Approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 76
del 27/12/2018

INDICE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi
- Art. 2 -Principi e disposizioni generali

TITOLO 2 - ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 – Esercizio dell'attività
- Art. 5 –Requisito professionale per l'esercizio dell'attività
- Art. 6 –Requisiti igienico-sanitari e caratteristiche dei locali
- Art. 7 – Modalità di svolgimento dell'attività

TITOLO 3 -ATTIVITA' DI ESTETISTA

- Art. 8 - Definizioni
- Art. 9 – Esercizio dell'attività
- Art. 10– Requisiti per l'esercizio dell'attività
- Art. 11 –Requisiti igienico-sanitari e caratteristiche dei locali
- Art. 12 – Modalità di svolgimento dell'attività

TITOLO 4 - PROCEDIMENTI ACCONCIATORI E ESTETISTI

- Art. 13 - Apertura, trasferimento di sede e modifiche
- Art. 14 - Trasferimenti di titolarità
- Art. 15 - Cessazione attività
- Art. 16 - Sospensione temporanea dell'attività
- Art. 17 - Orari e tariffe
- Art. 18 – Centri di abbronzatura – Solarium e Centri di onicoricostruzione
– onicotecnico – Centro massaggi
- Art. 19 – Centri di tatuaggio – piercing – trucco permanente

TITOLO 5 – MODALITA' CONTRATTUALE AFFITTO CABINA/POLTRONA

- Art. 20 - Affido di cabina / poltrona

TITOLO 6 – SANZIONI E MISURE INTERDITTIVE

- Art. 21 - Sanzioni
- Art. 22 – Diffide, sospensioni, revoche e decadenze
- Art. 23 – Organismi di controllo

TITOLO 7 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 24 – Rinvio ad altre norme
- Art. 25 – Norme finali

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento ha per oggetto l'**attività di acconciatore, di estetista, di tatuaggio ed applicazione piercing** e si applica a tutte le imprese che svolgono tali attività nel territorio comunale, siano esse individuali o in forma societaria.
2. Le attività di cui al presente Regolamento sono disciplinate da:
 - la legge 2 aprile 2007, n. 40 "*Misure urgenti per la tutela dei consumatori*";
 - il D.Lgs. 23 marzo 2010, n. 59 "*attuazione della Direttiva Bolkestein*";
 - la L.R. 2 gennaio 2003, n. 3 "*Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato*" come modificata dalla legge regionale 13 giugno 2011, n. 14 "*disposizioni di attuazione della direttiva 2006/126/CE relativa ai servizi del mercato interno*";

Inoltre, per l'attività di:

- "**acconciatore**" sono applicabili anche la legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore", nonché la L.R. 5 giugno 2009, n. 23 "*Disciplina dell'attività di acconciatore*" modificata con L.R. 14/2011;
 - "**estetista**" è applicabile anche la legge 4 gennaio 1990, n. 1 "*Disciplina dell'attività di estetista*";
 - "**tatuaggio ed applicazione piercing**" sono riconducibili alla D.G.R. 787 del 4 luglio 2008 e relativo allegato "*Requisiti igienico sanitari per le attività di tatuaggio e piercing*" nonché la D.G.R. 831 del 19 giugno 2009 "*modifica alla DGR 787*".
3. Il presente Regolamento non si applica all'attività di medicina estetica, in quanto rientrante nell'esercizio della professione medica.

Articolo 2

Principi e disposizioni generali

1. Le attività di cui all'art. 1) devono essere esercitate nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi, delle norme urbanistico-edilizie, di tutela dell'inquinamento acustico e ambientale, nonché tutte le disposizioni, presenti nell'ordinamento giuridico vigente, che disciplinano dette attività, anche sotto i vari profili alle medesime connessi, ancorché non espressamente richiamate dal presente regolamento.
2. E' parte integrante e sostanziale del presente regolamento l'allegato "A" (*Requisiti Strutturali ed Igienico Sanitari*) fermo restando che, i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, nonché le disposizioni sulla conduzione e sulle apparecchiature elettromeccaniche impiegabili, sono quelle contenute nella normativa nazionale e regionale comprese le successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO 2 – ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

Articolo 3

Definizioni

1. **L'attività professionale di acconciatore** comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

2. Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici consistenti in limatura e laccatura di unghie.
3. L'attività di acconciatore può essere esercitata indifferentemente su persone di ambo i sessi.

Articolo 4

Esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore è consentito:
 - in sede fissa della quale si abbia la disponibilità, avente destinazione d'uso artigianale o commerciale;
 - in locali appositamente destinati a tale scopo ubicati all'interno di luoghi di cura o di riabilitazione, luoghi di detenzione, caserme o altri luoghi per i quali siano state stipulate apposite convenzioni;
 - presso la sede designata dal cliente in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata o altre forme di impedimento o necessità particolari quali matrimoni, spettacoli artistici in genere;
 - presso alberghi, palestre, circoli privati, profumerie o altri locali in genere, anche a titolo gratuito, in occasione di iniziative promozionali;
 - presso il domicilio dell'acconciatore a condizione che sia utilizzato un locale fornito di servizi igienici separati e appositamente attrezzato, in possesso dei necessari requisiti igienico sanitari di cui all'allegato "A" (*Requisiti Strutturali ed Igienico Sanitari*) il cui accesso non avvenga attraverso l'abitazione privata;
 - in qualsiasi luogo, ai soli fini didattici o di dimostrazione.
2. Non è consentito l'esercizio dell'attività in forma ambulante o su posteggio, nemmeno a titolo gratuito.
3. Nel caso di vendita alla clientela di prodotti cosmetici, parrucche e affini od altri beni accessori inerenti ai trattamenti o ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 2 gennaio 2007, n. 1 "Testo unico in materia di commercio" e s.m.i.. Per la eventuale vendita, a titolo non principale e del tutto accessoria, di altri prodotti non inerenti i trattamenti ed i servizi propri dell'attività di acconciatore, l'impresa deve rispettare le norme previste dalla L.R. 1/2007, n. 1 "Testo unico in materia di commercio".
4. Lo stesso soggetto può esercitare l'attività di acconciatore presso più sedi, anche in comuni diversi. Per ogni sede dove viene esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, o di un socio partecipante al lavoro, o di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un **responsabile tecnico** in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 5.
5. E' altresì consentito che lo stesso soggetto **possa esercitare congiuntamente l'attività di acconciatore e di estetista nel medesimo locale**, a condizione che sia in possesso di entrambe le qualificazioni professionali e che il locale presenti i necessari requisiti igienici per entrambe le attività.
6. L'attività di acconciatore può essere effettuata unitamente a quella di estetista e tatuatore con la modalità del coworking, nel rispetto delle norme che disciplinano ciascuna attività. In tale situazione possono essere usati in comune spazi funzionali quali ripostigli, spogliatoi, attesa, servizi igienici adeguati alle necessità complessive delle imprese operanti nel locale.

Articolo 5

Requisito professionale per l'esercizio dell'attività

1. L'attività di acconciatore può essere svolta in forma di impresa individuale o di impresa societaria.
2. Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso della **qualifica professionale** conseguita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 174/2005, nelle modalità di cui all'art. 4 della Legge Regione Liguria 23/2009 e secondo gli standards formativi ed i contenuti del corso di formazione abilitante approvati con deliberazione di Giunta Regionale n. 1184 del 30/09/2011.
3. L'abilitazione professionale deve essere posseduta:
 - **nel caso di impresa individuale** dal titolare dell'attività o da altra persona nominata "Responsabile tecnico";
 - **nel caso di impresa societaria** da un socio o da altra persona designata quale "Responsabile tecnico".
4. La stessa Ditta, sia impresa individuale che costituita in forma societaria, può essere titolare di più esercizi, a condizione che per ciascun esercizio venga nominato un "Responsabile tecnico". Il "Responsabile tecnico" deve essere fisicamente presente durante l'orario di apertura al pubblico e di lavoro ed è responsabile dei procedimenti tecnici.
5. Tutti gli addetti alle attività di acconciatore (soci o dipendenti) devono essere in possesso della specifica qualificazione professionale.

Articolo 6

Requisiti igienico-sanitari e caratteristiche dei locali

1. I locali sede delle attività di acconciatore devono essere conformi alle vigenti normative in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica e sicurezza. Inoltre devono rispettare i requisiti di cui all'allegato "A" (*Requisiti Strutturali ed Igienico Sanitari*).

Articolo 7

Modalità di svolgimento dell'attività

1. Tutti gli esercizi di acconciatore devono avere a disposizione le dotazioni previste dall'allegato "A" (*Requisiti Strutturali ed Igienico Sanitari*).
2. Nel caso di consumo idrico giornaliero superiore a mc. 1 al momento di massima attività, occorre presentare istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (**AUA**) ai sensi del DPR n. 59/2013 e ss.mm.ii. al SUAP del Comune, così come previsto dal Decreto Madia 222/2016 tabella A voce 10.

TITOLO 3 – ATTIVITA' DI ESTETISTA

Articolo 8

Definizioni

1. **L'attività di Estetista** comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in ottime condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto, modificandolo attraverso

l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, nonché tramite l'applicazione di unghie. L'attività di estetista può essere esercitata:

- con tecniche manuali;
- con utilizzo di apparecchiature elettromagnetiche previste dalle tabelle allegate alla Legge n. 1/1990 e ss.mm.ii.;
- con applicazione di prodotti cosmetici di cui alla Legge 713/1986 e ss.mm.ii.

2. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni con specifica finalità terapeutica, di carattere medico terapeutico proprie delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie previste dal T.U.LL.SS. approvato con R.D. 1265 del 27/7/1934 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 9

Esercizio dell'attività

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le imprese che svolgono l'attività di estetista, siano esse individuali o in forma societaria, sia in luogo privato che pubblico, avente destinazione d'uso artigianale o commerciale.
2. L'attività può essere esercitata anche presso la sede designata dal cliente, in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata e altre forme di impedimento o necessità del cliente. L'attività di estetista esercitata in alberghi, club, palestre, circoli privati, centri di abbronzatura e di dimagrimento, profumerie e in qualsiasi altro luogo, anche se effettuati a titolo gratuito o in connessione con iniziative promozionali, è assoggettata alla presentazione di SCIA. E' altresì ammesso lo svolgimento dell'attività a fini didattici o di dimostrazione.
3. E' vietato lo svolgimento dell'attività in forma ambulante con o senza utilizzo di posteggio, anche se effettuata in modo gratuito.
4. Nei locali adibiti ad esercizio dell'attività possono essere venduti prodotti cosmetici in confezione originale, purché inerenti ai servizi offerti. E' fatto divieto di vendita di prodotti cosmetici destinati ai soli usi professionali. Per la eventuale vendita, a titolo non principale e del tutto accessoria, di altri prodotti non inerenti i trattamenti ed i servizi propri dell'attività di estetica, l'impresa deve rispettare le norme previste dalla l.r. 1/2007, n. 1 "Testo unico in materia di commercio".

Articolo 10

Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. L'attività di estetica può essere svolta in forma di impresa individuale o di impresa societaria.
2. Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso della qualifica professionale conseguita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 1/1990 s.mm.ii.
3. La qualifica professionale deve essere posseduta:
 - **nel caso di impresa individuale** dal titolare dell'attività o da altra persona nominata "Responsabile tecnico";
 - **nel caso di impresa societaria** da un socio o da altra persona designata quale "Responsabile tecnico".
4. La stessa Ditta, sia impresa individuale che costituita in forma societaria, può essere titolare di più esercizi, a condizione che per ciascun esercizio venga nominato un "Responsabile tecnico".

5. Il “Responsabile tecnico” deve essere fisicamente presente durante l'orario di apertura al pubblico e di lavoro ed è responsabile dei procedimenti tecnici; può essere sostituito da altra persona in possesso dell'abilitazione professionale previa comunicazione al competente Servizio Comunale.
6. Tutti gli addetti alle attività di estetista (soci e dipendenti) devono essere in possesso di specifica qualificazione professionale.
7. L'attività professionale di estetista può essere svolta unitamente:
 - all'attività di acconciatore, fermo restando il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle distinte attività;
 - al commercio o ad altra forma di attività, fermo restando il possesso dei requisiti specifici previsti per ciascuna.

Articolo 11

Requisiti igienico-sanitari e caratteristiche dei locali

1. I locali sede delle attività di estetista devono essere conformi alle vigenti normative in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica e sicurezza. I locali devono rispettare i requisiti previsti nell'allegato “A” (*Requisiti Strutturali ed Igienico Sanitari*).

Articolo 12

Modalità di svolgimento dell'attività

1. Tutti gli esercizi di estetista devono possedere le dotazioni minime previste dall'allegato “A” (*Requisiti Strutturali ed Igienico Sanitari*).
2. Ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Ligure n. 7197/97 deve essere affisso all'interno del locale il seguente avviso pubblico nelle dimensioni prescritte:

AVVISO A TUTELA DELLA SALUTE
“SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEI SIGNORI CLIENTI CHE INTENDANO SOTTOPORSI A TRATTAMENTI ESTETICI E CHE RISULTANO AFFETTI DA PARTICOLARI PATOLOGIE DI INFORMARE TEMPESTIVAMENTE L'ESTETISTA E DI CONSULTARE AL RIGUARDO IL PROPRIO MEDICO DI FIDUCIA”

TITOLO 4 - PROCEDIMENTI ACCONCIATORI E ESTETISTI

Articolo 13

Apertura, trasferimento di sede e modifiche

1. L'apertura ed il trasferimento di sede di attività di estetista e/o acconciatore sono soggetti a presentazione di **Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA)** ai sensi dell'articolo 19 della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 222/2016.
2. La SCIA deve essere presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive tramite l'apposito portale SUAP, utilizzando il modello approvato con D.G.R. n. 476 del 16.06.2017, nel momento in cui siano soddisfatti tutti i requisiti sia strutturali che professionali che di “onorabilità” e comunque prima dell'avvio delle attività.
3. Alla SCIA devono essere allegati:
 - copia documento di identità di tutti i firmatari;
 - attestazione in merito al possesso della qualificazione professionale in capo al Responsabile Tecnico dell'unità locale oggetto di SCIA;

- planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con layout superfici, attrezzature, arredi ed eventuale superficie di vendita;
 - relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali, della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio, contenente, nello specifico:
 - attestazione in merito al rispetto della vigente normativa in materia edilizia, urbanistica, di igiene e del presente Regolamento in riferimento ai locali ove sarà esercitata l'attività;
 - attestazione in merito alla conformità degli impianti;
 - copia contratto di locazione o benessere del proprietario all'utilizzo dei locali per l'attività in oggetto;
 - attestazione del versamento di oneri, diritti ecc.
4. Le modifiche riguardanti le sotto indicate fattispecie sono soggette a comunicazione:
- sostituzione Responsabile Tecnico;
 - modifiche societarie e/o Ragione sociale;
 - modifiche ad attrezzature.
5. Le comunicazioni devono essere corredate da:
- fotocopia dei documenti di identità in corso di validità di tutti i firmatari;
 - planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con layout superfici di vendita, attrezzature e arredi (nel caso di modifiche riguardanti i locali);
 - relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali, della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio (nel caso di modifiche riguardanti i locali e/o le attrezzature);
 - atto notarile relativo alla modifica Societaria (nel caso di modifiche societarie e/o ragione sociale);
 - eventuali versamenti di oneri dovuti a vario titolo.
6. L'ampliamento e la riduzione dei locali, con o senza apertura di nuovi ingressi, è soggetta a SCIA da parte dell'interessato ed è sottoposto ad accertamento dell'idoneità sanitaria del locale ampliato/ridotto ed alla conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia ed urbanistica. La nuova superficie deve risultare collegata funzionalmente e strutturalmente alla superficie già autorizzata all'origine.
7. La sussistenza del titolo per l'esercizio delle attività è comprovata dalla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) munita di regolare ricevuta di consegna, che deve essere sempre esposta in maniera ben visibile all'interno dell'esercizio.
8. Copia delle comunicazioni di modifica, munite di regolare ricevuta di consegna, devono essere conservate presso l'esercizio in allegato alla SCIA.

Articolo 14

Trasferimenti di titolarità

1. Il trasferimento di gestione o di proprietà di **attività di acconciatore e/o estetista** per atto tra vivi o per causa di morte è subordinato alla presentazione di "Comunicazione per subingresso in attività" allo Sportello Unico delle Attività Produttive prima dell'avvio delle attività ed a seguito di effettivo trasferimento delle stesse mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
2. Il subentrante per atto tra vivi, in possesso della specifica qualifica professionale, può proseguire l'attività del dante causa, senza interruzione, solo dopo aver provveduto a presentare la sopra indicata comunicazione.
3. Alla "Comunicazione per subingresso" in attività devono essere allegati:

- copia documento di identità di tutti i firmatari;
 - copia atto o certificazione notarile;
 - attestazione del versamento di oneri, diritti ecc.
4. Il subentrante a causa di morte può proseguire l'attività subordinatamente alla presentazione di "Comunicazione per subingresso in attività" allo Sportello Unico delle Attività Produttive, in attesa di conseguire la prescritta qualificazione professionale, a condizione che sia nominato e sempre presente nell'esercizio un "Responsabile tecnico" in possesso della specifica qualificazione professionale.
5. Alla "Comunicazione per subingresso in attività" devono essere allegati:
- copia documento di identità di tutti i firmatari;
 - copia denuncia successione o certificazione notarile;
 - attestazione del versamento di oneri, diritti ecc.

Articolo 15

Cessazione attività

1. Il titolare o il legale rappresentante di una Società intestataria dell'attività di acconciatore/estetista è tenuto a comunicare allo Sportello Unico delle Attività Produttive la chiusura definitiva dell'esercizio entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data cessazione dell'attività stessa.

Articolo 16

Sospensione temporanea dell'attività

1. Le attività di acconciatore e di estetista devono essere svolte in modo continuativo e senza interruzioni.
2. L'attività di acconciatore ed estetista può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi, previa comunicazione al Comune. Eventuali proroghe possono essere richieste solo per gravi motivi.
3. I motivi che possono dare luogo ad una proroga della sospensione per entrambe le attività sono:
- gravi indisponibilità fisiche o altri gravi e comprovati motivi che devono essere dimostrati con idonea documentazione;
 - sinistro dei locali e/o delle attrezzature tale da impedire l'esercizio dell'attività;
 - lavori di ristrutturazione comprovati con la presentazione di idonea documentazione tecnica e avvio di procedimento presso il Servizio competente.

Articolo 17

Orari e tariffe

1. E' fatto obbligo al titolare dell'attività di esporre, in modo ben visibile, un cartello indicante l'orario di apertura e chiusura al pubblico. Gli orari devono essere ben visibili dall'esterno anche quando l'esercizio è chiuso.
2. Il tariffario delle prestazioni e dei trattamenti praticati nell'attività deve essere esposto al pubblico in maniera ben visibile.
3. Qualora l'attività si svolga ai piani superiori di un edificio è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno, visibile sulla pubblica via, comprensiva dell'orario svolto.

Articolo 18
Centri di abbronzatura – Solarium
Centri di onicoricostruzione – Onicotecnico
Centro massaggi

1. Le attività di “Centro di abbronzatura”, “Centro di onicoricostruzione” e tutte le attività inerenti massaggi estetici, sono ricompresi nell'attività di estetista e, come tali, assoggettate alle stesse disposizioni di legge e regolamentari.

Articolo 19
Centri di tatuaggio - piercing – trucco permanente

1. Si definisce **tatuaggio** la colorazione permanente di parte del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intrademica di pigmenti, con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarnificazione, al fine di formare figure indelebili e perenni.
2. Si definisce **piercing** la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.
3. Per quanto riguarda “l'attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente” si rimanda alle direttive regionali che disciplinano requisiti strutturali, igienico-sanitari, formazione e relative condizioni d'esercizio (DGR 787 del 04/07/2008 e DGR 831 del 19/06/2009) e al rispetto dei requisiti di cui all'allegato “A” (*Requisiti Strutturali ed Igienico Sanitari*).
4. Le attività professionali in oggetto possono essere svolte anche unitamente a quelle di estetista e/o acconciatore. In ogni caso è necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

**TITOLO 5 – MODALITA' CONTRATTUALE AFFITTO CABINA/
POLTRONA**

Articolo 20
Affido di cabina / poltrona

1. Nell'ambito delle attività professionali di Acconciatore e/o Estetista si inserisce, per chi è regolarmente registrato presso la Camera di Commercio ed in possesso di Partita Iva, una nuova modalità contrattuale per l'esercizio nello stesso locale di analoga attività da parte di altro imprenditore, definita “affido di cabina e/o poltrona”.
2. L'affido di cabina /poltrona è possibile unicamente per la/le tipologia/e per le quali il titolare svolge regolarmente l'attività e cioè è in possesso di titolo abilitativo.
3. Viene recepito il contenuto della delibera di Giunta Comunale nr. 160 del 11/11/2014: “Affitto di Poltrona o cabina” nelle attività di “Acconciatore” ed “Estetista” – approvazione delle Linee Guida” che di seguito si riporta:

1. Soggetti

Affidante: titolare dell'attività di acconciatore e/o estetista;

Affidatario: professionista che a seguito di stipulazione di contratto per la “gestione e godimento della cosa produttiva”, ai sensi dell'art. 1615 del Codice Civile, utilizza una o più postazioni di lavoro per l'esercizio autonomo della propria attività. L'affidatario deve essere in possesso dei

requisiti professionali e deve esercitare direttamente l'attività nella forma di impresa individuale, con divieto di avvalersi di altri collaboratori.

2. Contratto

Il contratto deve essere realizzato in forma di atto pubblico o scrittura privata, registrato all'Agenzia delle Entrate.

Il contratto deve contenere obbligatoriamente:

- la tipologia di attività che verrà esercitata;
- la durata;
- le modalità di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
- la superficie data in uso e rappresentata in apposita planimetria sulla quale dovranno essere
- indicate le postazioni di lavoro oggetto dell'affido;
- il rapporto economico tra le parti.

3. Limiti quantitativi

Per evitare un uso improprio del rapporto in oggetto si indicano i seguenti limiti quantitativi di utilizzo dell'"affido di poltrona":

- non più di una poltrona per le imprese che hanno da zero a 3 dipendenti;
- un massimo di due poltrone per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;
- un massimo di tre poltrone per le imprese che hanno un numero di dipendenti superiore a 10.

L'"affido di cabina" può essere attivato nelle misure e limitazioni sotto indicate:

- non più di una cabina per le imprese che hanno da zero a 3 dipendenti;
- non più di due cabine per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;
- non più di tre cabine per le imprese che hanno un numero di dipendenti superiore a 10.

4. Divieti

E' vietato affittare cabine e/o poltrone:

- a chi non ha i requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle attività di acconciatore e/o estetista;
- a chi non è già in possesso di regolare Partita Iva;
- a chi ha lavorato all'interno dello stesso salone nell'ultimo anno, in qualità di dipendente.

Le postazioni di lavoro concesse in affido non possono essere utilizzate dal titolare dell'attività nei periodi di vigenza del contratto.

5. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) – Comunicazione congiunta

L'avvio di una attività in affido di cabina e/o poltrona è subordinato alla presentazione di "SCIA-Comunicazione congiunta" compilata e sottoscritta dall'affidante e dall'affidatario, comprensiva del contratto di gestione.

La Comunicazione congiunta non costituisce titolo di subingresso, ma è atto propedeutico necessario ed indispensabile per l'avvio dell'attività in affido di cabina e/o poltrona. L'attività svolta in assenza di presentazione di Comunicazione congiunta è da considerarsi abusiva.

La Comunicazione congiunta deve contenere:

- 1) complete generalità dell'affidante e dell'affidatario;
- 2) dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, riguardanti:
 - il possesso del requisito della qualifica professionale indicando gli estremi della stessa;
 - estremi del contratto stipulato ai sensi dell'art. 1615 del Codice Civile;
 - il numero di cabine e/o poltrone date in affido;
 - il rispetto delle varie prescrizioni elencate nelle presenti linee guida;
 - dichiarazioni antimafia.

Alla Comunicazione devono essere allegati:

- fotocopia del documento d'identità in corso di validità di tutti i soggetti firmatari;

- copia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
- copia del contratto di affido cabina e/o poltrona debitamente registrato;
- documentazione relativa alla qualifica professionale dell'**Affidatario**.

La Comunicazione abilita l'attività dell'affidatario con efficacia immediata ed è oggetto di verifiche e controlli sulle dichiarazioni rese.

6. Variazioni

Qualsiasi modifica (cessazione, nuovo affido, modifica degli spazi dati in concessione o altre clausole contrattuali) deve essere segnalata con Comunicazione congiunta.

7. Sicurezza

Per quanto attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro, l'affidante e l'affidatario, rispondono ognuno per la loro attività. L'affidante è responsabile in toto sulle parti comuni.

8. Orario

L'affidatario deve stabilire il proprio orario nel rispetto dell'orario di apertura e chiusura al pubblico stabilito dall'affidante. Può stabilire orari di apertura al pubblico ridotti rispetto a quelli effettuati dal titolare purché siano compresi nella fascia oraria di apertura stabilita dall'affidante.

L'affidatario deve esporre un proprio cartello con orario personalizzato visibile all'esterno dell'esercizio, anche quando è chiuso.

L'affidante, in quanto titolare e responsabile della conduzione dell'esercizio, deve essere sempre presente durante il periodo di esercizio dell'affidatario, personalmente o tramite Direttore Tecnico se nominato.

9. Prezzi

E' fatto obbligo per ogni esercente esporre, in maniera chiara e ben visibile, il cartello contenente i prezzi specifici per ogni trattamento effettuato. Il cartello deve essere esposto anche in caso di prezzi identici.

10. Piano Fiscale e Sanzioni

Ai sensi delle norme vigenti, le attività di acconciatore e di estetista, devono essere esercitate in forma di Impresa, iscritte regolarmente alla Camera di Commercio ed in possesso di Partita Iva.

Sia l'affidante che l'affidatario hanno l'obbligo del rilascio di scontrino fiscale/fattura ognuno per le prestazioni rese.

Nel ribadire la responsabilità esclusiva dell'affidante delle parti comuni, in caso venissero rilevate, in fase ispettiva, condizioni igienico sanitarie insufficienti, nell'ambito della poltrona cabina, tali da giustificare possibili provvedimenti sospensivi, gli stessi saranno applicati esclusivamente all'affidatario in quanto responsabile della poltrona/cabina, come da contratto stipulato.

TITOLO 6 – SANZIONI E MISURE INTERDITTIVE

Articolo 21

Sanzioni

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore e di estetista, fatte salve le competenze in materia di igiene e sanità, proprie dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. Per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5 della legge 174/2005 e dell'articolo 9 della Legge della Regione Liguria n. 23/2009, vengono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

da un minimo di Euro 833,00 ad un massimo di Euro 5.000,00 per:

- svolgimento abusivo dell'attività ossia, in assenza di presentazione della dovuta Segnalazione Certificata di Inizio di Attività relativa all'apertura di un nuovo esercizio, al trasferimento in altri locali di un'attività già esistente ed autorizzata, al subingresso sia per

cessione che per affitto di azienda;

- avvio di attività in "Affido di poltrona/cabina" senza la presentazione della dovuta "Scia - comunicazione congiunta", la sanzione è elevata sia nei confronti dell'affidante che dell'affidatario;

da un minimo di Euro 416,00 ad un massimo di Euro 2500,00 per:

- esercizio dell'attività da parte di soggetti non in possesso del prescritto requisito professionale di acconciatore;
- esercizio dell'attività in assenza del Direttore Tecnico Responsabile;
- mancata o tardiva comunicazione di variazione del Direttore Tecnico Responsabile;

da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 250,00

per mancata osservanza delle norme che regolano l'espletamento del servizio, degli orari;

da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00

per mancata osservanza della disciplina delle tariffe professionali, compresa la disposizione dell'obbligo di affissione del listino prezzi;

da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 775,00

per mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie.

3. Le violazioni alle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento, ferme restando le sanzioni sopra indicate, saranno sanzionate secondo quanto stabilito dall'articolo 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL) con le modalità di cui alla Legge Regionale n. 45/1982 e ss.mm.ii.
4. Così come previsto dall'articolo 12 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1, nei confronti di chi esercita l'attività di estetica vengono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

da minimo di Euro 516,46 ad un massimo di Euro 2.582,28

senza i necessari requisiti professionali;

da un minimo di Euro 516,46 ad un massimo di Euro 1.032,91

senza l'autorizzazione o presentazione di SCIA;

5. Inoltre la Legge della Regione Liguria n. 3 del 2 gennaio 2003, all'articolo 31, stabilisce le seguenti sanzioni:

da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 250,00

per mancata osservanza delle norme che regolano l'espletamento del servizio, degli orari, nonché l'esposizione dell'avviso a tutela della salute di cui all'articolo 10 del presente regolamento;

da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00

per mancata osservanza della disciplina delle tariffe professionali, compresa la disposizione dell'obbligo di affissione del listino prezzi;

da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 775,00

per mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie.

6. Le violazioni alle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento, ferme restando le sanzioni sopra indicate, saranno sanzionate secondo quanto stabilito dall'articolo 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL) con le modalità di cui alla Legge Regionale n. 45/1982 e ss.mm.ii.

Articolo 22

Diffide, sospensioni, revoche e decadenze

1. Qualora per le attività di estetista ed acconciatore pervengano dal competente Servizio dell'ASL2 segnalazioni di locali per i quali non sono rispettate le norme igienico sanitarie previste in materia dal presente regolamento o da più specifiche normative, il Servizio comunale competente provvede a diffidare l'interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio, imponendo, se del caso, la sospensione delle attività fino all'avvenuto adeguamento.
2. Allo scadere del termine assegnato per l'adeguamento il Comune, qualora permanga la situazione per la quale era stato emanato il provvedimento di sospensione, previa verifica da parte del competente Servizio dell'ASL2, emana provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, nel caso di imprese artigiane, ovvero, nel caso di imprese non artigiane, al registro delle Imprese della Camera di Commercio.
3. La reiterazione di violazioni di cui all'articolo 21 del presente Regolamento comporta la sospensione dell'attività. La reiterazione ha luogo nel momento in cui vengano commesse due violazioni per la medesima irregolarità nel corso di dodici mesi.
4. La sospensione è determinata per un periodo di tempo minimo di 5 giorni e comunque non superiore a un mese, così disciplinato:
 - il primo provvedimento di sospensione è stabilito in giorni 5;
 - il secondo in giorni da 15 a 30.
5. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e l'eventuale revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - svolgimento delle attività di estetista e di acconciatore in assenza di abilitazione professionale;
 - svolgimento delle attività di estetista e di acconciatore in assenza di presentazione di SCIA ovvero, nel caso di affido di poltrona/cabina, di Scia - comunicazione. In questo ultimo caso il divieto di prosecuzione dell'attività e l'eventuale revoca dell'autorizzazione viene pronunciata nei confronti sia dell'affidatario che dell'affidante;
 - svolgimento dell'attività di estetista e di acconciatore in assenza del Responsabile tecnico;
 - sospensione volontaria dell'esercizio delle attività per periodo di tempo superiore a quello consentito, così come determinato dall'articolo 16 del presente regolamento;
 - perdita dei requisiti oggettivi di cui alle norme igienico sanitarie, decorso inutilmente il termine per l'adeguamento.

Articolo 23

Organismi di controllo

1. Gli organismi incaricati del controllo sullo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento sono:
 - Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Cairo Montenotte;
 - L'autorità di Pubblica Sicurezza;
 - L'Arma dei Carabinieri – la Guardia di Finanza – l'Ispettorato del Lavoro
 - Gli organi ispettivi facenti parte dell'Amministrazione dello Stato con compiti e poteri di vigilanza, di ispezione, di informazione e di prevenzione attribuitigli dalla Legge.
2. I soggetti a vario titolo competenti per la vigilanza ed il controllo, nell'ambito delle proprie competenze, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento, compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.

TITOLO 7 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24 Rinvio ad altre norme

3. Per quanto non eventualmente contemplato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

Articolo 25 Norme finali

1. I Regolamenti relativi alle attività di estetica e acconciatore sotto indicati, sono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento:
 - Regolamento per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo, per signora e mestieri affini, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 22/12/1997 e modificato con delibera C.C. n.46 del 29/11/2004;
 - Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di estetista, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 22/12/1997 e modificato con delibera di C.C. n.46 del 29/11/2004.
2. La delibera G.C. nr. 160 del 11/11/2014 “Affitto di Poltrona o cabina” nelle attività di “Acconciatore” ed “Estetista” – approvazione delle Linee Guida” viene abrogata.
3. Il presente piano entra in vigore il giorno successivo a quello in cui la relativa deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva.

ALLEGATO "A" (REQUISITI STRUTTURALI ED IGIENICO SANITARI)

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

CARATTERISTICHE GENERALI DEI LOCALI E SUPERFICIE MINIMA NECESSARIA

La superficie utile minima (superficie calpestabile al lordo degli arredi) dei locali adibiti ad attività lavorativa deve essere di mq. 9, escluso gli annessi (v. successivi punti 2-3-4-5).

Gli immobili in cui si esercitano le attività di acconciatore devono avere destinazione d'uso artigianale o commerciale e si compongono dei seguenti spazi :

1. esercizio dell'attività
2. attesa della clientela
3. servizio igienico
4. ripostiglio
5. spogliatoio

I locali devono essere tenuti liberi da ingombri e da oggetti non necessari alla lavorazione ed essere arredati in modo tale da consentire le operazioni di pulizia e disinfezione.

I locali devono essere forniti di acqua potabile calda e fredda, in maniera adeguata alle attività svolte e devono essere allacciati al sistema di smaltimento dei reflui previsto dal vigente regolamento comunale.

SUPERFICIE OPERATIVA DELL'ATTIVITA' E DI ATTESA DELLA CLIENTELA

Superficie dei locali di attività e attesa

Postazione lavoro min. 3 mq

Postazione lavaggio testa min. 2 mq

La postazione di lavoro (acconciatura, asciugatura con casco, tintura, colore, ecc.) devono avere una superficie tale da consentire la corretta collocazione delle poltrone lavoro, delle postazioni di lavaggio e la presenza dell'operatore con un minimo di superficie di mq 2.00 per ogni posto-lavoro.

La zona di attesa può essere compresa nel locale principale a condizione che sia disponibile una superficie attrezzata con posti a sedere con un minimo di superficie di mq 0.50 a persona.

Zona attesa min 5 mq

Nel caso in cui tale zona sia ricavata in un vano separato la superficie minima deve consentire la corretta collocazione di posti a sedere.

Altezza locali attività

L'altezza minima interna utile dei locali aperti al pubblico o di uso pubblico, ovvero con destinazione artigianale, o commerciale è indicata all'art. 59 del vigente Regolamento Edilizio Comunale. Fatte salve le deroghe previste, per interventi sul patrimonio edilizio esistente, dall'art. 59 bis di detto Regolamento.

Altezza zona attesa

L'altezza della zona di attesa (spazio accessorio), è indicata all'art. 59 del vigente Regolamento Edilizio Comunale. Fatte salve le deroghe previste, per interventi sul patrimonio edilizio esistente, dall'art. 59 bis di detto Regolamento.

Illuminazione

Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturali prescritti dal Regolamento Edilizio e/o dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia d'illuminazione; nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l'illuminazione naturale indiretta oppure artificiale nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio e/o dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nella zona attesa, quando separata dal locale principale, l'illuminazione può essere naturale o artificiale, a condizione che quest'ultima sia idonea per intensità e qualità e non dia luogo a fenomeni di abbagliamento (Norme UNI EN 12464-1).

Aerazione

Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi apribili in grado di garantire i parametri d'aerazione naturale prescritti dal vigente Regolamento Edilizio e/o dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In alternativa all'aerazione naturale è consentita l'installazione d'impianti d'aerazione forzata, previa progettazione da parte di professionista abilitato, nel rispetto delle norme vigenti (UNI 10339).

Anche nella zona d'attesa, quando collocata in vano separato, l'aerazione naturale può essere sostituita da un impianto di aerazione forzata conforme alle suddette norme.

Nella zona di preparazione delle tinture, colori, decorazioni ed altri tipo di trattamenti, è necessario che sia assicurata un'aerazione naturale o integrata o sostituita da ricambio completo di aria forzata che andrà mantenuto costantemente in funzione durante l'attività lavorativa.

Pareti

Le pareti degli ambienti di lavoro devono disporre di un'ideale superficie lavabile.

Pavimenti

I pavimenti devono avere superfici unite, compatte, lavabili, disinfettabili e antiscivolo.

Superfici di lavoro/appoggio

Le superfici di tutti gli arredi, contenitori e sedute devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.

Poltrone per la rasatura della barba

Ogni postazione di lavoro per la rasatura della barba deve essere dotata di lavabo, distributore di sapone liquido e salvietta monouso.

L'attività deve prevedere l'attrezzatura necessaria per la disinfestazione ad alto livello e la sterilizzazione qualora si usino strumenti acuminati o taglienti non monouso, come di seguito indicato nello specifico paragrafo.

Lavatesta

Per il lavaggio dei capelli l'esercizio deve disporre di poltrone reclinabili con relativo lavatesta munito di idoneo sistema atto a trattenere i capelli da mantenere costantemente pulito.

I lavatesta devono essere serviti da acqua calda e fredda.

Almeno un lavatesta deve disporre di poltrona rimovibile, in modo da consentire il lavaggio dei capelli a persone disabili; per quest'ultimo scopo possono anche essere utilizzati lavatesta di tipo spostabile, purché allacciati all'impianto idrico-sanitario e agli scarichi dell'esercizio.

SERVIZI IGIENICI

Caratteristiche generali dei locali e superficie minima necessaria

I servizi igienici potranno essere utilizzati sia dalla clientela che dagli addetti, a meno che questi ultimi non dispongono di propri servizi igienici realizzati per scelta costruttiva o per adempimento della normativa sull'igiene del lavoro.

Ogni esercizio deve disporre dei seguenti servizi igienici per i luoghi di lavoro: n.1 lavabo ogni 10 addetti e n.1 w.c. ogni 10 addetti.

Il locale w.c. deve essere dotato di disimpegno o antibagno che lo separi dagli ambienti di lavoro e di attesa della clientela. L'accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall'esercizio.

Dotazione funzionali minime

Il lavabo, installato nel locale w.c. o nell'antibagno, deve disporre di acqua calda e fredda erogata mediante impianto a comando non manuale, asciugamani monouso e distributore di sapone liquido.

Antibagno

Nel disimpegno o nell'antibagno non possono essere depositi arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla pulizia/detersione della persona. Tuttavia, l'antibagno può essere usato come zona spogliatoio qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito indicato nello specifico paragrafo.

Altezza

L'altezza del locale w.c. e del relativo ambiente di disimpegno (spazio accessorio), è indicata all'art. 59 del vigente Regolamento Edilizio Comunale. Fatte salve le deroghe previste, per interventi sul patrimonio edilizio esistente, dall'art. 59 bis di detto Regolamento.

Superficie

Relativamente alle dotazioni di servizi igienico sanitari ed alle modalità di accesso, ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche, nei locali aperti al pubblico o di uso pubblico deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 73 del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Aerazione

I servizi igienici devono avere aerazione naturale o in alternativa impianti di aerazione forzata.

Illuminazione

I servizi igienici devono essere sempre dotati di illuminazione artificiale.

Pareti

Le pareti devono disporre di una idonea superficie lavabile, impermeabile e disinfettabile fino all'altezza di m. 2.00.

Pavimenti

I pavimenti devono avere superfici unite, compatte, lavabili, disinfettabili e antiscivolo.

RIPOSTIGLIO

Caratteristiche generali dei locali e superficie minima necessaria

Il ripostiglio può essere costituito da un vano o una cabina da adibire a deposito dei prodotti cosmetici, materiali vari di uso dell'esercizio, biancheria pulita e sporca, prodotti ed attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti. Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature da usare in modo discontinuo, l'eventuale macchina lava-asciuga-biancheria e può essere utilizzato come spogliatoio purché garantisca i requisiti indicati nello specifico paragrafo.

Dotazione funzionali minime

Il ripostiglio deve essere dotato di lavabo (pilozzo) di dimensione adeguate per la pulizia e il lavaggio di stracci e per l'attingimento di acqua con un secchio di medie dimensioni. Nel ripostiglio dovranno inoltre essere collocati n°2 contenitori muniti di coperchio con apertura a pedale, in materiale lavabile e disinfettabile, uno per la biancheria sporca ed uno per i rifiuti solidi urbani. Il lavabo (pilozzo) può essere collocato alternativamente anche in uno spazio esterno di pertinenza dell'esercizio o in altro spazio interno all'esercizio ad esclusione della zona posti lavoro e della zona di attesa della clientela.

Superficie

La superficie è adeguata all'attività svolta nell'esercizio per contenere le dotazioni minime sopra indicate. Per consentire altre funzioni (spogliatoio) la superficie del ripostiglio dovrà essere adeguatamente ampliata nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Illuminazione

Il ripostiglio deve essere sempre dotato di illuminazione artificiale.

Pavimenti

I pavimenti devono avere superfici unite, compatte, lavabili, disinfettabili e antiscivolo.

SPOGLIATOIO

Caratteristiche generali dei locali e superficie minima necessaria

Deve essere presente uno spazio adibito a deposito individuale ad uso degli addetti, tale spazio può essere ricavato anche all'interno del ripostiglio o dell'antibagno a condizione che sia consentita la corretta collocazione degli armadietti.

Oltre i 10 addetti deve essere attrezzato come spogliatoio un apposito vano ad uso esclusivo.

Superficie

La superficie deve essere tale da consentire la corretta collocazione degli armadietti descritti nello specifico paragrafo (minimo 1.20 mq per ogni persona che si spoglia contemporaneamente con un minimo 2.40 mq al netto degli arredi).

Altezza

L'altezza dell'ambiente utilizzato come spogliatoio (spazio accessorio), è indicata all'art. 59 del vigente Regolamento Edilizio Comunale. Fatte salve le deroghe previste, per interventi sul patrimonio edilizio esistente, dall'art. 59 bis di detto Regolamento.

Aerazione

Lo spogliatoio può avere aerazione naturale o in alternativa impianti di aerazione forzata; nel caso in cui sia sostituito da una cabina, deve avere una luce minima di cm 30 nella parte superiore in modo da consentirne l'aerazione indiretta.

Illuminazione

Lo spogliatoio deve essere sempre dotato di illuminazione artificiale.

I pavimenti devono avere superfici unite, compatte, lavabili, disinfettabili e antisdrucchiolevoli.

Armadietti

Ogni operatore deve disporre di un armadietto individuale, a doppio scomparto, anche sovrapposto, per riporvi separatamente gli abiti civili e gli indumenti di lavoro.

Se l'indumento da lavoro è monouso l'armadietto può anche essere ad un solo scomparto.

Gli armadietti dovranno avere superfici lavabili, impermeabili e disinfettabili e non potranno essere collocati nel locale w.c. ed utilizzati per altre finalità.

ATTIVITÀ' DI MANICURE/PEDICURE SEMPLICE (LIMATURA E LACCATURA DI UNGHIE)

CARATTERISTICHE GENERALI DEI LOCALI

L'attività di manicure semplice non necessita di apposito vano o cabina e può essere prestata nell'ambito dell'attività poltrone dell'acconciatore purché l'esercizio disponga comunque delle dotazioni funzionali minime più avanti indicate.

L'attività di pedicure deve disporre di un apposita postazione di lavoro esclusivamente a detta funzione.

Dotazione funzionali minime per manicure e pedicure semplice

La postazione di lavoro deve essere dotata dei seguenti accessori minimi:

lavabo con erogazione di acqua calda e fredda mediante impianto a comando non manuale, asciugamani monouso e distributore di sapone liquido.

Utilizzo della biancheria destinata all'esercizio e norme di igiene del personale

Durante il lavoro gli operatori devono indossare apposito ed idoneo abbigliamento, anche di tipo monouso, mantenuto sempre in perfette condizioni di pulizia.

Eventuali abrasioni, ferite o infezioni alle mani devono essere curate e protette.

Le mani inoltre devono essere sempre protette con guanti rispondenti ai requisiti delle specifici rischi per gli operatori durante i trattamenti eseguiti alla clientela e durante le operazioni di pulizia/disinfezione/sterilizzazione di locali, arredi, attrezzature e strumenti di lavoro
Deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (Decreto Ministero della Salute 15 luglio 2003, n.388).

Norme da osservare prima delle prestazioni professionali

Non potranno essere servite negli esercizi pubblici di cui al presente regolamento, le persone che manifestano in maniera evidente malattie contagiose o parassitarie.

Autorità di controllo e responsabilità

L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle attrezzature destinate allo svolgimento dell'attività, spetta gli organi di controllo competenti per territorio.

Il titolare dell'esercizio è responsabile della corretta osservanza delle norme sopra riportate.

In base alla tipologia dell'attività svolta ed alla sua organizzazione, deve essere valutata caso per caso l'applicabilità dei singoli titoli del D.lgs.81/2008 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai ruoli rivestiti delle singole figure, alla titolarità delle responsabilità derivanti dalla conduzione di locali, impianti, attrezzature di lavoro.

ATTIVITA' DI ESTETISTA

CARATTERISTICHE GENERALI DEI LOCALI E SUPERFICIE MINIMA NECESSARIA

Gli immobili in cui si esercita l'attività di estetica devono avere destinazione d'uso artigianale o commerciale si compongono dei seguenti spazi:

1. esercizio dell'attività e attesa della clientela;
2. box doccia;
3. servizio igienico;
4. ripostiglio;
5. spogliatoio;
6. eventuali corridoi e disimpegni.

I locali devono essere tenuti liberi da ingombri e da oggetti non necessari alla lavorazione ed essere arredati in modo tale da consentire le operazioni di pulizia e disinfezione.

I locali devono essere forniti di acqua potabile corrente calda e fredda, in maniera adeguata alle attività svolte e devono essere allacciati al sistema di smaltimento dei reflui previsto dal vigente regolamento comunale.

La superficie complessiva da destinare all'utenza potrà essere ricavata anche in vani separati a condizione che ciascuno di questi disponga di una superficie minima come di seguito indicato.

LOCALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' E DI ATTESA

I luoghi per l'esercizio delle attività di estetica sono composti da uno o più spazi o locali destinati:

1. alla postazione di lavoro nei quali l'operatore esegue i trattamenti estetici;
2. all'attesa della clientela;
3. all'utilizzo della apparecchiature laser di classe 3B e 4 e delle apparecchiature ad impulsi luminosi, nel rispetto delle norme di protezione previste per l'utilizzo di tali apparecchiature dal Decreto Ministeriale 12 maggio 2011, n.110, modificato dal Decreto Ministeriale 15.10.2015 nr. 206 (Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, legge 4 gennaio 1990, n. 1) relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista.

Superficie

Le postazioni di lavoro devono disporre di una superficie minima di mq 6.00 (calpestabile al lordo degli arredi), ad eccezione di quelle dove vengono effettuate le prestazioni di seguito elencate, per le quali è consentita una superficie minima di mq 3.00:

- manicure e pedicure estetico

- pulizia del viso, trucco e altri trattamenti al viso
- solarium viso
- solarium integrale ad assetto verticale "a doccia".

All'interno dei locali possono essere realizzate cabine, delimitate da pareti di altezza minima di m 2.00 e aperte nella parte superiore, con una luce minima dal soffitto di almeno cm 30, in modo da consentire l'aerazione e l'illuminazione naturale indiretta, ad eccezione delle cabine dove il cliente sosta senza la presenza continuativa dell'operatore (solarium, idromassaggio, bagno turco, ecc.).

I trattamenti estetici che richiedono l'impiego di lampade abbronzanti o di lampade con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti ed infrarossi, devono essere eseguiti esclusivamente in appositi vani o cabine.

Per gli impianti di sauna o bagno turco non sono richiesti i requisiti specifici di:

1. superficie (in quanto rappresentata dalla superficie effettivamente occupata)
2. aerazione (in quanto le attrezzature sono necessariamente chiuse).

La zona di attesa può essere compresa nel locale principale a condizione che sia disponibile una superficie attrezzata con posti a sedere.

Nel caso in cui tale zona sia ricavata in un vano separato la superficie minima deve consentire la corretta collocazione di posti a sedere.

Altezza locali di lavoro/attività

L'altezza minima interna utile dei locali aperti al pubblico o di uso pubblico, ovvero con destinazione artigianale, o commerciale è indicata all'art. 59 del vigente Regolamento Edilizio Comunale. Fatte salve le deroghe previste, per interventi sul patrimonio edilizio esistente, dall'art. 59 bis di detto Regolamento.

Altezza zona attesa

L'altezza della zona di attesa (spazio accessorio), è indicata all'art. 59 del vigente Regolamento Edilizio Comunale. Fatte salve le deroghe previste, per interventi sul patrimonio edilizio esistente, dall'art. 59 bis di detto Regolamento.

Illuminazione

Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dal Regolamento Edilizio e/o dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia d'illuminazione; nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l'illuminazione naturale indiretta oppure artificiale nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio e/o dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nella zona di attesa, quando separata dal locale principale, e nelle cabine dove il cliente sosta senza la presenza continua dell'operatore, l'illuminazione naturale può essere sostituita con illuminazione artificiale idonea per intensità e qualità e che non dia luogo a fenomeni di abbagliamento (Norme UNI EN 12464-1).

Aerazione

Gli ambienti di lavoro e la zona d'attesa devono disporre di finestre o altri infissi apribili in grado di garantire i parametri d'aerazione naturale prescritti dal Regolamento Edilizio e/o dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In alternativa all'aerazione naturale è consentita l'installazione d'impianti d'aerazione forzata (immissione ed estrazione dell'aria), previa progettazione da parte di professionista abilitato, nel rispetto delle norme vigenti (UNI 10339) e della normativa sull'inquinamento acustico a tutela del vicinato.

Anche nella zona d'attesa, quando collocata in apposito vano separato, l'aerazione naturale può essere sostituita da un impianto di aerazione forzata conforme alle suddette norme.

Dotazioni funzionali minime

La postazione di lavoro deve essere dotata dei seguenti accessori minimi:

- a) lavabo con erogazione di acqua calda e fredda mediante impianto a comando non manuale (es. pedale, cellula fotoelettrica, pulsante a rilascio, ecc.);
- b) distributore di sapone liquido;
- c) distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso;
- d) contenitore di rifiuti con apertura a pedale in materiale lavabile e disinfettabile;

e) rotolo di carta monouso per la copertura del lettino o della poltrona.

Le cabine o i locali, nei quali non vengono effettuati trattamenti di manipolazione dei clienti possono essere dotati del solo contenitore dei rifiuti e del rotolo di carta monouso.

Le superfici di lavoro e di appoggio devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.

Nei locali o cabine dove è prevista la permanenza del solo cliente (sauna, idromassaggio, solarium, ecc.) deve essere presente un campanello di chiamata facilmente individuabile e raggiungibile.

All'esterno di vani o cabine ove sono installate lampade a raggi ultravioletti deve essere apposto, in modo ben visibile, un cartello che indichi la presenza di radiazioni non ionizzanti. All'interno dell'esercizio devono inoltre essere esposti, in modo ben visibile, dei cartelli recanti avvertenze e controindicazioni in merito alle esposizioni alle radiazioni ultraviolette.

Nei centri estetici dotati di apparecchiature per il trattamento di calore totale o parziale, l'operatore addetto deve essere addestrato al Primo Soccorso (respirazione artificiale e massaggio cardiaco)

Pareti

Le pareti devono disporre di una idonea superficie lavabile, impermeabile e disinfettabile fino all'altezza di m 2.00.

Le pareti del locale o cabina solarium non dovranno essere realizzate o rivestite con materiali riflettenti o trasparenti.

Pavimenti

I pavimenti devono avere superfici unite, compatte, lavabili, disinfettabili e antisdruciolevoli.

BOX DOCCIA

Caratteristiche generali

Quando vengono eseguiti trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature, quali massaggi, applicazione di fanghi o di calore, solarium integrale, bagno turco, bagno di vapore, sauna, l'esercizio deve disporre di box-doccia con superficie minima di mq 0.49, accessibile direttamente dalle cabine dove vengono eseguiti i suddetti trattamenti o, qualora il box-doccia sia a servizio di più cabine, collocato in apposito locale, parte del quale destinato a spogliatoio, avente altezza media non inferiore a m 2.40; nel caso di soffitti inclinati l'altezza minima non è inferiore a m 2.00; nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l'altezza minima non è inferiore a m 2.20.

L'accesso al box doccia o all'antistante spogliatoio non può avvenire direttamente dal locale w.c.

Dotazioni funzionali minime

Il box doccia dovrà disporre di campanello di chiamata a tirante, conforme alle norme tecniche sulla sicurezza elettrica e di apposito appendiabito.

Aerazione

L'aerazione del locale o box doccia può essere di tipo naturale diretta mediante finestre o di tipo forzato.

Illuminazione

Il locale o box doccia deve disporre di illuminazione naturale o artificiale nel rispetto delle norme tecniche sulla sicurezza elettrica.

Pareti e Pavimenti

Le pareti del box doccia devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per m 2.00 di altezza.

I pavimenti devono avere superfici unite, compatte, lavabili, disinfettabili e antisdruciolevoli.

SERVIZI IGIENICI

Caratteristiche generali dei locali e superficie minima necessaria

I servizi igienici potranno essere utilizzati sia dalla clientela che dagli addetti, a meno che questi ultimi non dispongano di propri servizi igienici realizzati per scelta costruttiva o per adempimento della normativa sull'igiene del lavoro.

Ogni esercizio deve disporre dei seguenti servizi igienici per i luoghi di lavoro: n.1 lavabo ogni 10 addetti e n.1 w.c. ogni 10 addetti.

Il locale w.c. deve essere dotato di disimpegno o antibagno che lo separi dagli ambienti di lavoro e di attesa della clientela. L'accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall'esercizio.

Dotazioni funzionali minime

Il lavabo, installato nel locale w.c. o nell'antibagno, deve disporre di acqua calda e fredda erogata mediante impianto a comando non manuale (es. pedale, cellula fotoelettrica, pulsante a rilascio, ecc.), asciugamani monouso e distributore di sapone liquido.

Antibagno

Nel disimpegno o nell'antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla pulizia/detersione della persona. Tuttavia, l'antibagno può essere usato come zona spogliatoio qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito indicato nello specifico paragrafo.

Altezza

L'altezza del locale w.c. e del relativo ambiente di disimpegno (spazio accessorio), è indicata all'art. 59 del vigente Regolamento Edilizio Comunale. Fatte salve le deroghe previste, per interventi sul patrimonio edilizio esistente, dall'art. 59 bis di detto Regolamento.

Superficie

Relativamente alle dotazioni di servizi igienico sanitari ed alle modalità di accesso, ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche, nei locali aperti al pubblico o di uso pubblico deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 73 del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Aerazione

I servizi igienici devono avere aerazione naturale o in alternativa impianti di aerazione forzata.

Illuminazione

I servizi igienici devono essere sempre dotati di illuminazione artificiale.

Pareti

Le pareti devono disporre di una idonea superficie lavabile, impermeabile e disinfettabile fino all'altezza di m 2.00.

Pavimenti

I pavimenti devono avere superfici unite, compatte, lavabili, disinfettabili e antiscivolo.

RIPOSTIGLIO

Caratteristiche generali dei locali e superficie minima necessaria

Deve essere presente un vano o una cabina da adibire a deposito dei prodotti cosmetici, materiali vari in uso dell'esercizio, biancheria pulita e sporca, prodotti ed attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti. Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature da usare in modo discontinuo, l'eventuale macchina lava-asciuga-biancheria e può essere utilizzato come spogliatoio purché garantisca i requisiti indicati nello specifico paragrafo.

Dotazioni funzionali minime

Il ripostiglio deve essere dotato di lavabo (pilozzo) di dimensioni adeguate per la pulizia e il lavaggio di stracci e per l'attingimento di acqua con un secchio di medie dimensioni.

Nel ripostiglio dovranno inoltre essere collocati n. 2 contenitori muniti di coperchio con apertura a pedale, in materiale lavabile e disinfettabile, uno per la biancheria sporca ed uno per i rifiuti solidi urbani.

Il lavabo (pilozzo) può essere collocato alternativamente anche in uno spazio esterno di pertinenza dell'esercizio o in altro spazio interno all'esercizio ad esclusione della zona posti lavoro e della zona di attesa della clientela.

Superficie

La superficie è adeguata all'attività svolta nell'esercizio per contenere le dotazioni minime sopra indicate. Per consentire altre funzioni (spogliatoio) la superficie del ripostiglio dovrà essere adeguatamente ampliata nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Illuminazione

Il ripostiglio deve essere sempre dotato di illuminazione artificiale.

Pavimenti

I pavimenti devono avere superfici unite, compatte, lavabili, disinfettabili e antisdrucchiolevoli

SPOGLIATOIO

Caratteristiche generali dei locali e superficie minima necessaria

Deve essere presente uno spazio adibito a deposito individuale ad uso degli addetti o in uso anche alla clientela, o all'interno del ripostiglio o all'interno dell'antibagno.

Oltre i 10 addetti deve essere attrezzato come spogliatoio un apposito vano ad uso esclusivo.

Superficie

La superficie deve essere tale da consentire la corretta collocazione degli armadietti descritti nello specifico paragrafo.

Altezza

L'altezza dell'ambiente utilizzato come spogliatoio (spazio accessorio), è indicata all'art. 59 del vigente Regolamento Edilizio Comunale. Fatte salve le deroghe previste, per interventi sul patrimonio edilizio esistente, dall'art. 59 bis di detto Regolamento.

Aerazione

Lo spogliatoio deve avere aerazione naturale o in alternativa impianti di aerazione forzata; nel caso in cui sia costituito da una cabina, deve avere una luce minima di cm 30 nella parte superiore in modo da consentirne l'aerazione indiretta.

Illuminazione

Lo spogliatoio deve essere sempre dotato di illuminazione artificiale.

Pavimenti

I pavimenti devono avere superfici unite, compatte, lavabili, disinfettabili e antisdrucchiolevoli

Armadietti

Ogni operatore deve disporre di un armadietto individuale, a doppio scomparto, anche sovrapposto, per riporvi separatamente gli abiti civili e gli indumenti di lavoro.

Se l'indumento da lavoro è monouso l'armadietto può anche essere ad un solo scomparto.

Gli armadietti dovranno avere dimensioni sufficienti a consentire il deposito degli abiti personali appesi in verticale; i camici da lavoro potranno invece essere depositi piegati in uno scomparto separato più piccolo.

Gli armadietti dovranno avere superfici lavabili, impermeabili e disinfettabili e non potranno essere collocati nel locale w.c. ed utilizzati per altre finalità.

APPARECCHIATURE, MODALITA' DI APPLICAZIONE, DI ESERCIZIO E CAUTELE D'USO

- a) per ogni apparecchiatura deve essere disponibile la documentazione tecnica (manuale d'uso, certificazioni, dichiarazioni del produttore) dalla quale siano rilevabili le *caratteristiche tecnico dinamiche*, con l'indicazione di emissione fondamentali ai fini della tutela dei soggetti sottoposti a trattamento, ed il *meccanismo di azione*. Le stesse devono essere ricomprese nell'*Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico* di cui all'Allegato alla Legge 4.1.1990 n. 1, come sostituito

dall'Allegato 1 del Decreto 12.05.2011 n. 110, e modificato dal Decreto 15.10.2015 n. 206, e da eventuali successive modifiche ed integrazioni;

- b) l'utilizzo di dette apparecchiature deve avvenire nel rispetto delle indicazioni contenute nelle *Schede Tecnico Informativa* di cui all'Allegato 2 del Decreto 12.05.2011 n. 110, come modificato dal Decreto 15.10.2015 n. 206 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

UTILIZZO DELLA BIANCHERIA DESTINATA ALL'ESERCIZIO E NORME DI IGIENE DEL PERSONALE

Durante il lavoro gli operatori devono indossare apposito ed idoneo abbigliamento, anche di tipo monouso, mantenuto sempre in perfette condizioni di pulizia, possibilmente di colore chiaro.

Eventuali abrasioni, ferite o infezioni alle mani devono essere curate e protette.

Le mani inoltre, devono essere sempre protette con guanti rispondenti ai requisiti degli specifici rischi per gli operatori, durante i trattamenti eseguiti alla clientela e durante le operazioni di pulizia/disinfezione/sterilizzazione di locali, arredi, attrezzature e strumenti di lavoro. È comunque necessario curare adeguatamente l'igiene delle mani.

L'esercizio deve essere fornito di:

1. sedie con poggiatesta, lettini e simili, da coprire con idoneo materiale monouso, da sostituire ad ogni cambio di cliente;
2. sufficiente biancheria pulita (asciugamani, accappatoi, teli e simili) da fornire ad ogni cliente.

Deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (Decreto Ministero della Salute 15 luglio 2003, n.388).

NORME PROFILATTICHE DA OSSERVARE PRIMA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Non potranno essere servite negli esercizi pubblici di cui al presente regolamento, le persone che manifestano in maniera evidente malattie contagiose o parassitarie.

AUTORITÀ DI CONTROLLO E RESPONSABILITÀ

L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle attrezzature destinate allo svolgimento dell'attività, spetta agli organi di controllo competenti per territorio.

Il titolare dell'esercizio è responsabile della corretta osservanza delle norme sopra riportate.

In base alla tipologia dell'attività svolta ed alla sua organizzazione, deve essere valutata caso per caso l'applicabilità dei singoli titoli del D.Lgs. 81/2008 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai ruoli rivestiti dalle singole figure, alla titolarità delle responsabilità derivanti dalla conduzione di locali, impianti, attrezzature di lavoro.

ATTIVITA' DI TATUAGGIO, PIERCING E DERMOPIGMENTAZIONE

Requisiti strutturali, gestionali ed igienico sanitari per le attività di tatuaggio, piercing e dermopigmentazione (trucco permanente), sono contenuti nella direttiva Vincolante "Requisiti igienico-sanitari necessari alle attività di tatuaggio e piercing in ambito regionale" di cui alla DGR 787 del 04.07.2008 come modificato e integrato dalla D.G.R. n. 831 del 19.06.2009.

Oltre a quanto previsto dalla normativa sopra citata, le attività di tatuaggio e piercing sono svolte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. La superficie minima complessiva deve essere di mq 25.00;
2. I locali devono essere tenuti continuamente sgombri da altri oggetti non strettamente necessari alla lavorazione ed essere comunque arredati secondo modalità tali da consentire una razionale pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione;
3. Deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (Decreto Ministero della Salute 15 luglio 2003, n.388);
4. Non potranno essere servite negli esercizi pubblici di cui al presente regolamento, le persone che manifestano in maniera evidente malattie contagiose o parassitarie;

5. Presso l'esercizio il titolare conserva la documentazione inerente lo smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti (Contratto con Ditta autorizzata – e copia formulario rifiuti – Registro carico e scarico);
6. La vigilanza sul rispetto dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle attrezzature destinate allo svolgimento dell'attività, spetta all'autorità sanitaria competente per territorio. Occorrendo, la stessa Autorità prescriverà tutti gli eventuali ed ulteriori adempimenti ritenuti necessari per migliorare le condizioni igieniche ed ambientali di esercizio;
7. Il titolare dell'esercizio è responsabile della corretta osservanza delle norme sopra riportate.

In base alla tipologia di attività svolta ed alla sua organizzazione, deve essere valutata caso per caso l'applicabilità dei singoli titoli del DLgs.81/2008 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai ruoli rivestiti dalle singole figure, alla titolarità delle responsabilità derivanti dalla conduzione di locali, impianti, attrezzature di lavoro.

ESERCIZIO CONGIUNTO IN UNO STESSO LOCALE DELLE ATTIVITA' DISCIPLINATE DAL PRESENTE REGOLAMENTO (ACCONCIATORE - ESTETICA - TATUAGGIO - PIERCING - DERMOPIGMENTAZIONE)

Fermo restando i requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari dei locali adibiti alle singole attività di acconciatore, estetica, tatuaggio, piercing e dermopigmentazione previsti dal presente regolamento, si ammette che, negli esercizi in cui vengono svolte contemporaneamente tali attività, anche se afferenti a titolari diversi, possono essere utilizzati in comune i locali/spazi destinati a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa, purché risultino, per numero e superficie, adeguati alle reali necessità delle attività congiunte e ai parametri previsti dalla normativa regionale e dal presente regolamento.

In base alla tipologia di attività svolta ed alla sua organizzazione, deve essere valutata caso per caso l'applicabilità dei singoli titoli del DLgs.81/2008 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai ruoli rivestiti dalle singole figure, alla titolarità delle responsabilità derivanti dalla conduzione di locali, impianti, attrezzature di lavoro

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETICA SVOLTE PRESSO STRUTTURE RICETTIVE E/O PALESTRE

Qualora le sopracitate attività vengano svolte presso strutture ricettive e/o palestre, i locali/spazi zona ricezione-attesa, servizi igienici, spogliatoio e ripostiglio possono essere utilizzati in comune purché risultino, per numero e superficie, adeguati alle reali necessità delle attività congiunte e ai parametri previsti dalla normativa regionale e dal presente regolamento.

In base alla tipologia di attività svolta ed alla sua organizzazione, deve essere valutata caso per caso l'applicabilità dei singoli titoli del DLgs.81/2008 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai ruoli rivestiti dalle singole figure, alla titolarità delle responsabilità derivanti dalla conduzione di locali, impianti, attrezzature di lavoro.

REQUISITI IGIENICO SANITARI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA PRESSO LA SEDE DESIGNATA DAL CLIENTE

Le prestazioni di attività di acconciatore che possono essere eseguite presso il domicilio del committente sono quelle definite dall'art. 3 del presente regolamento purché venga fatto uso di strumenti monouso o di strumenti preventivamente disinfettati, sterilizzati e adeguatamente conservati fino al suo utilizzo.

Dovrà essere garantito il corretto smaltimento dei rifiuti derivanti da tale attività.

Le prestazioni di attività di estetica che possono essere eseguite presso il domicilio del committente sono attività di manicure/pedicure semplice (limatura e laccatura di unghie) da effettuare con kit monouso sterilizzati ed il make – up, nonché tutte le altre attività che non richiedono l'utilizzo di strumentazione e/o attrezzature complesse.

OPERAZIONI DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI E DELLE ATTREZZATURE (Acconciatore, Estetica, Tatuaggio, Piercing)

Chiunque eserciti l'attività di cui al presente regolamento deve garantire le condizioni per l'assenza di situazioni che possano costituire pericolo per il personale e per i clienti, il benessere del microclima, la facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature.

Gli impianti tecnologici sono realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sono sottoposti a verifiche periodiche. Le apparecchiature utilizzate per l'esercizio delle attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità.

Le strutture, gli impianti e le apparecchiature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza.

Locali, arredi e impianti

Sui pavimenti e sulle pareti deve essere eseguita la pulizia spazzando ad umido, con panni elettrostatici o mediante l'impiego di aspirapolvere. Il lavaggio deve essere eseguito con acqua contenente prodotti con capacità detergente utilizzati secondo le indicazioni riportate in etichetta.

Sugli arredi la rimozione della polvere deve avvenire utilizzando, in rapporto alle superfici da pulire, panni antistatici o apparecchi aspirapolvere, o stracci inumiditi con soluzioni detergenti.

Apparecchiature, attrezzature, strumenti e oggetti in genere utilizzati per le prestazioni

Le apparecchiature elettromeccaniche e le attrezzature in genere devono essere tenute in buone condizioni di pulizia in ogni loro parte. Tutte le parti che hanno un contatto diretto con l'utente devono essere rimovibili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e comunque prima di ogni nuova utilizzazione; qualora non siano del tipo monouso, devono essere sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione in rapporto al tipo di materiale costruttivo.

Gli aghi per depilazione con diatermocoagulazione devono essere esclusivamente monouso ed è vietato il loro uso ripetuto anche sulla stessa persona.

Carrelli, poltrone, vasche, apparecchiature per abbronzatura, impianti di sauna, bagno turco e bagno di vapore

Devono essere tenuti costantemente in perfette condizioni di pulizia; il loro lavaggio deve essere eseguito con soluzioni detergenti e disinfettanti.

Rasoi

Devono montare esclusivamente lame monouso da sostituire tassativamente dopo ogni prestazione. Il manopolo del rasoio, almeno al termine di ogni giornata lavorativa, deve essere lavato, spazzolato, disinfettato o sterilizzato in rapporto al tipo di materiale costruttivo.

Forbici per il taglio dei capelli

Dopo ogni prestazione devono essere lavate, spazzolate e disinfettate o sterilizzate (se tale trattamento non altera le lame).

Tosatrici

Al termine di ogni prestazione, dopo la pulizia meccanica, secondo le istruzioni del fabbricante, si deve procedere anche a disinfettare le lame del tipo non rimovibile con apposito prodotto disinfettante (anche disinfettanti spray).

Strumenti acuminati o taglienti nelle prestazioni di manicure e pedicure estetico

Viene raccomandato il ricorso a strumenti monouso qualora sia possibile, altrimenti, prima di ogni nuova utilizzazione, devono essere lavati, spazzolati, disinfettati o sterilizzati in rapporto al tipo di materiale costruttivo. Quando possibile si raccomanda sempre di preferire la sterilizzazione alla disinfezione ad alto livello.

Strumenti che non possono essere sterilizzati (pettini, spazzole, pennelli, bigodini, forbici per taglio dei capelli con filo delle lame alterabile dal calore, manpoli o supporti costruiti con parti in materiale plastico, ecc.)

Dopo ogni prestazione e prima di ogni nuova utilizzazione, devono essere lavati, spazzolati e disinfettati.

Biancheria

Ogni capo di biancheria deve essere sostituito dopo ciascuna prestazione. Prima di un successivo impiego la biancheria non monouso deve essere lavata in lavatrice con temperatura dell'acqua a 90 °C o comunque, per quei capi che non possono essere esposti ad alte temperature, a temperatura dell'acqua non inferiore a 60 °C; in questo caso si raccomanda di aggiungere un disinfettante a base di cloro o di ossigeno.

Matite emostatiche

Devono essere monouso.

Strumenti acuminati o taglienti, del tipo monouso

Devono essere raccolti e smaltiti in appositi contenitori rigidi, resistenti e costruiti in modo da consentire l'introduzione in sicurezza dello strumento da smaltire.

STERILIZZAZIONE E DISINFEZIONE AD ALTO LIVELLO

Fasi preliminari comuni per la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello.

Prima Fase:

Immersione degli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti; per ridurre il periodo di immersione a pochi minuti può essere utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni.

I capelli o altri residui presenti su alcuni strumenti quali spazzole e pettini devono essere eliminati a secco prima dell'immersione.

Seconda Fase:

Lavaggio e spazzolatura degli strumenti in acqua corrente.

Terza Fase:

Risciacquo finale in acqua corrente e asciugatura degli strumenti con salviette monouso.

Sterilizzazione

La sterilizzazione può avvenire mediante tre apparecchiature:

1. Autoclave
2. Stufa a secco
3. Sterilizzatore a sfere di quarzo

L'uso dell'autoclave e' preferito a parità di condizioni con gli altri apparecchi sopraccitati.

Gli strumenti vengono introdotti nell'autoclave o nella stufa a secco seguendo le istruzioni ed il manuale d'uso fornito dal costruttore.

Quando la sterilizzazione viene eseguita in autoclave è preferibile che gli strumenti siano prima inseriti in apposite buste corredate di indicatori chimici della temperatura raggiunta mediante viraggio cromatico. Le buste di cui sopra recano la data di sterilizzazione e la relativa scadenza, sono sigillate al momento della loro collocazione sui vassoi portaoggetti della camera sterilizzatrice e possono essere utilizzate anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti fino al momento in cui sono usati per un utente. Gli strumenti devono essere conservati all'interno delle buste fino al momento del loro utilizzo.

Qualora non si intenda far ricorso alle buste, gli strumenti da sterilizzare dovranno essere collocati sui vassoi portaoggetti in modo che non abbiano contatto fra di loro. Al termine della sterilizzazione gli strumenti dovranno rimanere custoditi nell'apparecchio fino al loro utilizzo oppure potranno essere trasferiti in appositi contenitori, sterili o disinfettati ad alto livello (tipo espositori con lampada germicida a raggi ultravioletti) avendo cura di rimuovere gli strumenti dall'apparecchio sterilizzatore con l'ausilio di guanti sterili o di pinze sterili o disinfettate ad alto livello.

Prima di avviare il processo di sterilizzazione si raccomanda di collocare sul vassoio portaoggetti, un indicatore chimico della temperatura raggiunta. Si dovrà inoltre curare il controllo periodico del buon funzionamento delle apparecchiature di sterilizzazione mediante l'uso di appositi test biologici disponibili in commercio (Bowie Dick - Helix test - Vacuum test - Test microbiologico, ecc.).

L'utilizzo dello sterilizzatore a sfere di quarzo è consentito soltanto per strumenti di piccole dimensioni ovvero per la sterilizzazione della parte operativa dello strumento. In quest'ultimo caso, gli strumenti devono essere rimossi dalla cavità contenente le sfere di quarzo, afferrandoli a livello dell'impugnatura (manipolo) utilizzando pinze disinfettate ad alto livello o guanti monouso. Gli strumenti dovranno poi essere riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello; a tal fine devono essere utilizzati gli espositori con lampada germicida a raggi ultravioletti, avendo comunque sempre cura di non sovrapporre gli strumenti fra di loro.

Anche per questo tipo di apparecchio sterilizzatore si raccomanda di far verificare periodicamente il suo perfetto funzionamento con particolare riferimento alla temperatura raggiunta all'interno della massa costituita dalle sfere di quarzo.

Disinfezione ad alto livello

Gli strumenti vengono immersi in soluzioni disinfettanti per periodi di tempo indicati dal produttore del disinfettante, dopodiché vengono poi estratti con pinze sterili o disinfettate ad alto livello, lavati in acqua sterile e asciugati con teli sterili. In attesa della successiva utilizzazione gli strumenti devono essere riposti in contenitori sterili o disinfettati ad alto livello; a tal fine devono essere utilizzati gli espositori con lampada germicida a raggi ultravioletti, avendo comunque sempre cura di non sovrapporre gli strumenti fra di loro.

Per spazzole, pettini, pennelli e bigodini, in considerazione dei materiali impiegati per la loro fabbricazione e del loro particolare impiego, viene consentito il ricorso ad una modalità di disinfezione più semplice, consistente nell'immergere o nello spruzzare su questi strumenti, già sottoposti ai trattamenti delle tre fasi comuni descritte in precedenza, apposito prodotto disinfettante (anche spray), riponendo poi gli strumenti nei contenitori di custodia sopra descritti.

DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER TUTTE LE ATTIVITA' DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO

Gli esercizi dovranno avere l'impianto idrico-sanitario realizzato secondo quanto previsto dal Regolamento edilizio comunale.

Gli esercizi dovranno essere allacciati alla rete idrica e fognatura comunale.

Restano ferme in ogni caso le disposizioni urbanistiche ed edilizie, nonché in materia di sicurezza sul lavoro, di prevenzione incendi e ambientale"